

# Decreto del Ministero del lavoro del 22 giugno 2026: individuazione delle violazioni in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro

10 Luglio 2026

## **Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.**

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026, il Decreto 22 giugno 2026, recante *"Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

In particolare, nell'Allegato A al Decreto sono elencate le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi, ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazione, dalla legge n. 56/2024.

L'articolo 1, comma 2, del Decreto precisa che assumono rilievo esclusivamente le violazioni accertate con provvedimenti definitivi, quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione, di cui all'articolo 18 della legge n. 689/1981, divenute definitive.

Inoltre, il successivo comma 3 precisa che le cause ostative non operano qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 124/2004, nonché oblazione, ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

Si riportano di seguito le violazioni indicate nell'allegato A, nonché il relativo periodo di esclusione dai benefici previsto:

- **Art. 437 c.p.** - *Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*: **24 mesi**.
- **Art. 589, comma 2, c.p.** - *Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*: **24 mesi**.
- **Art. 603-bis c.p.** - *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*: **24 mesi**.
- **Art. 590, comma 3, c.p.** - *Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*: **18 mesi**.
- **Violazioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza**, sanzionate dagli artt. 55, commi 1, 2 e 5, lett. a), b), c) e d); 68, comma 1, lett. a) e b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lett. a) e b); 165; 170; 178; 219; 262, commi 1 e 2, lett. a) e b); 282, commi 1 e 2, lett. a): **12 mesi**.
- **Disposizioni indicate dall'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 320/1956 riguardante la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo**: **12 mesi**.
- **Art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** - *Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei*

*termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato: 8 mesi.*

- **Art. 3, commi da 3 a 5, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12**, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, **in materia di lavoro irregolare: 6 mesi.**
- **Art. 27, comma 11, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** – *Sanzioni applicate in mancanza di patente a crediti o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili: 6 mesi.*
- **Artt. 7 e 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66** – *Violazioni della disciplina relativa alla all'orario di lavoro con particolare riferimento ai riposi: 3 mesi.*
- **Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale**, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: **3 mesi.**

#### **Allegati**

[Decreto-ML-22-giugno-2026-delle-violazioni-in-materia-di-lavoro-e-legislazione-sociale](#)  
[Apri](#)